

già fu sottolineata dal Collegio nelle proprie relazioni sui bilanci degli anni precedenti, trovava fondamento nella convenzione originaria stipulata tra l'I. N. A. e l'I. S. N. A. - Casa in data 5 luglio 1949. Successivamente, in data 6 luglio 1953 la convenzione venne prorogata fino al 31 marzo 1956, in virtù di delibere consiliari dei due Istituti riprodotte nella relativa corrispondenza, delibere che prevedono la validità dei patti anche oltre detta scadenza e fino a quando non si sia proceduto, d'intesa tra le parti, al rinnovo delle originarie condizioni. Dello Stato degli atti si è tuttora in attesa di un rinnovo formale ai fini e per gli effetti dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1949, n. 436.

Le riserve patrimoniali (Statutarie ed extra statutarie) per effetto dell'attribuzione dell'utile dello esercizio precedente, degli incrementi nel corso della gestione e dei ricavi accantonamenti prelevati dai risultati